REGOLAMENTO (CEE) N. 1362/87 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 1987

recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio in ordine agli acquisti all'intervento e alla erogazione degli aiuti per l'ammasso privato di latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87 (2), in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che modifica il regime degli acquisti all'intervento per il burro e il latte scremato in polvere (3) stabilisce le condizioni in base alle quali la Commissione può sospendere gli acquisti di latte scremato in polvere ad opera degli organismi d'intervento fino alla fine del quinto periodo di dodici mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 ;

considerando che è opportuno indicare a quali condizioni può essere decisa la sospensione degli acquisti di intervento del latte scremato in polvere e prevedere che, per poter controllare l'applicazione del provvedimento, la Commissione sia regolarmente tenuta al corrente dei quantitativi di latte scremato in polvere oggetto di contratti di ammasso ;

considerando che l'articolo 7 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede l'erogazione di aiuti per l'ammasso privato del latte scremato in polvere in caso di sospensione degli acquisti da parte degli organismi di intervento ; che occorre fissare le modalità per la concessione di aiuti per l'ammasso privato e in particolare stabilire i requisiti ai quali deve rispondere il latte scremato in polvere oggetto di un contratto ; che sul piano qualitativo è opportuno fare riferimento alle definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 548/87 (5) ; che al riguardo è opportuno non stabilire alcun requisito in materia di tenore di acqua ;

considerando che per garantire la parità di accesso agli interessati, è necessario prevedere un contratto di ammasso redatto in base a disposizioni comunitarie e stabilire le norme relative alla conclusione dei contratti ;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di ridurre la durata dell'ammasso in caso di uscita di quantitativi di latte scremato in polvere ai fini della loro esportazione ; che la prova dell'avvenuta esportazione del latte in polvere deve essere addotta alle stesse modalità previste in materia di restituzioni a norma del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3903/86 (7) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Gli acquisti di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 possono essere sospesi a decorrere dal lunedì successivo alla constatazione che sussiste il presupposto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 777/87.

2. In caso di sospensione degli acquisti, le offerte di vendita non possono in nessun caso essere registrate dall'organismo di intervento dopo la fine della settimana in cui ha avuto luogo la constatazione di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro le ore 12 di ogni mercoledì i quantitativi di latte scremato in polvere oggetto di un'offerta di vendita registrata a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 625/78 della Commissione (8).

Articolo 2

1. Nei periodi di sospensione degli acquisti di latte scremato in polvere di cui all'articolo 1, possono essere conclusi contratti di aiuto per l'ammasso privato di latte scremato in polvere con l'organismo d'intervento dello Stato membro sul cui territorio è situato il deposito nel quale il prodotto sarà immagazzinato.

2. È ammesso al beneficio di un aiuto per l'ammasso privato esclusivamente il latte scremato in polvere fabbricato nella Comunità il quale :

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 10.
(4) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.
(5) GU n. L 56 del 26. 2. 1987, pag. 2.
(6) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.
(7) GU n. L 364 del 23. 12. 1986, pag. 13.
(8) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 19.

a) sia stato fabbricato in un laboratorio di produzione che si impegni a tenere in maniera continuativa i registri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 625/78 ;

b) sia stato fabbricato nel corso dei ventotto giorni che precedono il giorno dell'inizio dell'ammasso oggetto del contratto, ma non prima della data di sospensione degli acquisti di latte scremato in polvere di cui all'articolo 1 ;

c) sia conforme alla definizione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 986/68 ;

d) sia immagazzinato in imballaggi o contenitori recanti come minimo le indicazioni che seguono, se del caso trascritte in codice :

— numero di identificazione della fabbrica,

— data di fabbricazione,

— numero della partita,

— peso netto,

— Stato membro di fabbricazione.

3. Le operazioni di immagazzinamento possono aver luogo esclusivamente nel periodo compreso tra la data di sospensione degli acquisti di cui all'articolo 1 e il 31 agosto dell'anno in causa.

Articolo 3

1. Il quantitativo minimo dei contratti di ammasso è pari a 10 tonnellate per partita.

2. Il contratto di ammasso è concluso esclusivamente se l'ammassatore s'impegna :

a) a conservare le partite di latte scremato in polvere nei depositi per almeno sessanta giorni ;

b) a non modificare la composizione della partita contrattuale per la durata del contratto ;

c) a tenere una contabilità di magazzino ed a comunicare ogni settimana all'organismo di intervento i quantitativi entrati e usciti nel corso della settimana precedente.

3. Il contratto di ammasso prevede tra l'altro disposizioni relative :

a) al quantitativo di latte scremato in polvere identificato per partita ;

b) all'importo dell'aiuto ;

c) alle date per l'esecuzione del contratto ;

d) all'identificazione dei depositi ;

e) ai controlli da effettuarsi a norma dell'articolo 6, paragrafo 1.

4. Il contratto di ammasso viene redatto per iscritto per una o più partite. La data di inizio dell'ammasso contrattuale corrisponde al giorno successivo a quello dell'immagazzinamento.

Il contratto di ammasso è concluso prima dell'immagazzinamento del latte scremato in polvere. Le operazioni di immagazzinamento devono essere portate a termine entro i ventotto giorni successivi alla data di conclusione del contratto.

5. Le operazioni di uscita dal magazzino vanno effettuate per partita.

Articolo 4

1. Gli importi degli aiuti e la durata massima dell'ammasso contrattuale sono stabiliti contemporaneamente alla decisione di sospensione degli acquisti di cui all'articolo 1.

La conversione in moneta nazionale si effettua in base al tasso rappresentativo in vigore il primo giorno dell'ammasso contrattuale.

2. Se la durata dell'ammasso contrattuale è inferiore a sessanta giorni non è erogato alcun aiuto.

3. L'aiuto è versato al termine del periodo di ammasso contrattuale previo accertamento dell'adempimento degli obblighi incombenti all'ammassatore.

Articolo 5

In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 4, paragrafo 2, allo scadere di un periodo di ammasso effettivo di trenta giorni è possibile asportare dal deposito una o più partite del latte scremato in polvere contrattuale, purché nei sessanta giorni successivi all'uscita dal deposito :

— esse lascino il territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2730/79, oppure

— giungano a destinazione nei casi previsti dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2730/79, oppure

— siano immagazzinate in un deposito di approvvigionamento riconosciuto a norma delle disposizioni dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79.

Il contraente informa l'organismo d'intervento almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di uscita dal deposito, precisando i quantitativi che intende esportare.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo comma la prova è fornita secondo le stesse modalità in vigore in materia di restituzioni.

Articolo 6

1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari a garantire il controllo delle partite contrattuali, anche per quanto riguarda l'età e l'identificazione dei quantitativi immagazzinati.

Il controllo della data di immagazzinamento della partita avviene secondo le modalità stabilite dall'organismo di intervento.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro ogni martedì i quantitativi di latte scremato in polvere per i quali sono stati stipulati contratti di ammasso nel corso della settimana precedente.

Articolo 7

Le scadenze, le date e i termini di cui al presente regolamento sono calcolati a norma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (1).

Tuttavia, ai fini del calcolo dei termini previsti dal presente regolamento non si applica il disposto dell'articolo 3, paragrafo 4 del citato regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.